

Studio Associato Trombetta Teruggia

Un breve cenno sulle fasce d'orario di reperibilità – Circolare Inps n° 95 del 7 Giugno 2016

L'Inps esonera, dall'obbligo di rispettare le fasce di reperibilità, i lavoratori subordinati del settore privato le cui assenze siano riconducibili a patologie gravi che richiedono terapie salvavita o stati patologici legati a situazioni di invalidità riconosciuta, fornendo ai medici curanti le linee guida per l'individuazione di tali patologie.

L'articolo 25 del D.Lgs n. 151/2015 ha inserito una disposizione all'articolo 5, comma 13, del DL n. 463/1983, in base alla quale:

- è demandata ad un decreto del Ministero del Lavoro, di concerto con il Ministro della Sanità, sentiti la federazione nazionale degli ordini dei medici e il consiglio d'amministrazione dell'INPS, l'individuazione delle esenzioni della reperibilità per i lavoratori subordinati del settore privato.

A seguito di tale disposizione, il Ministero del Lavoro e il Ministero della Sanità, con Decreto 11/01/2016, hanno evidenziato le causali che danno diritto a tale esenzione, stabilendo che sono esclusi dall'obbligo di rispettare le fasce di reperibilità (dalle 10:00 alle 12:00 e dalle 17:00 alle 19:00) i lavoratori subordinati dipendenti da datori di lavoro del settore privato, la cui assenza sia riconducibile a:

- gravi patologie che richiedono terapie salvavita;
- stati patologici sottesi o connessi ad una situazione di invalidità riconosciuta (pari o superiore al 67%).

Attraverso la Circolare n. 95 del 7/06/2016, l'Inps ha fornito ulteriori indicazioni circa il campo di applicazione, soggettivo ed oggettivo, della disposizione in esame, chiarendo che, il Decreto 11/01/2016, ha semplicemente fornito una *"previsione astratta delle situazioni di esonero senza dettagliare le concrete fattispecie"* che, pertanto, sarebbero soggette ad una differente interpretazione da parte dei medici.

Quanto al campo di applicazione soggettivo della disposizione, l'INPS ricorda, innanzitutto, che i lavoratori interessati sono soltanto quelli assunti con contratto di lavoro subordinato appartenenti al settore privato, ad esclusione, quindi, dei lavoratori iscritti alla Gestione Separata INPS.

Al fine di agevolare i medici nella redazione dei certificati di malattia, l'istituto, in allegato alla circolare, fornisce delle specifiche linee guida contenenti indicazioni sulle situazioni patologiche per le quali è necessario valorizzare i campi del certificato di malattia riferiti a *"terapie salvavita"* e *"invalidità"*.

In particolare, l'INPS ha predisposto una lista di riferimento per le situazioni patologiche che integrano il diritto all'esonero delle fasce di reperibilità, precisando che, pur venendo meno, in tali casi, l'obbligo del lavoratore, rimane ferma la possibilità:

- per l'INPS, di effettuare comunque controlli sulla correttezza formale e sostanziale della certificazione nonché sulla congruità prognostica in essa contenuta;
- per il datore di lavoro, di segnalare, tramite PEC, alla sede INPS territorialmente competente possibili eventi riferiti a fattispecie per le quali i lavoratori sono esonerati dalla reperibilità, per i

Studio Associato Trombetta Teruggia

quali risulta necessaria una verifica. In tal caso, la sede INPS valuterà, tramite il proprio centro medico legale, l'eventualità se esercitare o meno l'azione di controllo, dandone comunicazione al datore di lavoro.

LO STUDIO RIMANE A DISPOSIZIONE PER OGNI APPROFONDIMENTO IN MATERIA